

## - IL TAGLIO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il disegno di legge in discussione in Parlamento prevede un sistema organizzato a regime su due pilastri:

- **Tutele in costanza del rapporto di lavoro**
- **Tutele in caso di cessazione del rapporto di lavoro.**

**Tutele in costanza del rapporto di lavoro.** Restano attivi la cassa integrazione ordinaria, quella straordinaria per crisi e ristrutturazione e i contratti di solidarietà. Viene invece abolita la cassa straordinaria per cessazione di attività e/o connessa a procedure fallimentari e la cassa in deroga.

La cassa in deroga viene mantenuta fino a tutto il 2016 con finanziamenti dalla fiscalità generale.

L'abolizione della Cigs per cessazione di attività riduce i tempi di tutele per i lavoratori dai precedenti 12 o 24 mesi, ai 12 mesi di Aspi elevabili a 18 in caso siano ultra 55enni.

L' "ampliamento" della platea dei beneficiari la cassa integrazione è limitato ad una serie di settori (attività commerciali e turistiche con più di 50 dipendenti, imprese di vigilanza con più di 15, trasporto aereo e sistema aeroportuale) per i quali ogni anno veniva finanziata la deroga.

Per i settori non coperti dalla cigs e solo per aziende con più di 15 dipendenti, la cassa integrazione in deroga è sostituita da fondi di solidarietà bilaterali costituiti presso l'Inps. Detti fondi, (istituiti entro il 2013 con accordi tra sindacati e imprese, o in assenza di accordo, dallo stato in forma residuale) obbligatori daranno tutele diverse a secondo dei settori e della contrattazione; lavoratrici e lavoratori di imprese con meno di 15 addetti che finora hanno utilizzato la cassa in deroga restano con la sola protezione dell'Aspi.

Finora la cassa in deroga era finanziata dalla fiscalità generale per il 60% e con fondi europei da parte delle Regioni per il restante 40%.

I fondi ampliando il modello della bilateralità che ha l'obiettivo di trasferire parti crescenti del welfare dalla garanzia e gestione pubblica a quella bilaterale di imprese e sindacati, privatizzando il welfare e mutando anche per questa via il ruolo delle organizzazioni sindacali. L'abolizione della cassa in deroga non diventa quindi occasione per istituire strumenti generali a carico della fiscalità generale ma serve a cancellare il contributo pubblico al sostegno al reddito ed affermare il meccanismo assicurativo. **Se si ripete l'esperienza dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, della previdenza complementare e dei Fondi sanitari integrativi avremo un ricco proliferare di istituzioni come esaltazione massima del "fai da te" corporativo e l'archiviazione di ogni tendenza alle soluzioni generali e solidaristiche.**

**Tutele in caso di cessazione del rapporto di lavoro.** E' abolita l'indennità di mobilità e le diverse forme di indennità di disoccupazione (ordinaria non agricola, a requisiti ridotti, speciale edile) che confluiranno nell'ASPI e nella mini Aspi.

Centro-Nord	Età e numero di mesi di copertura	Età e numero di mesi di copertura					
		Regime di mobilità attuale		Periodo di transizione			Aspi a regime
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Fino a 39	12	12	12	12	12	12
	Da 40 a 49	24	24	24	18	12	12
	Da 50 a 54	36	36	30	24	18	12
	55 ed oltre	36	36	30	24	18	18

L'eliminazione della mobilità comporta una riduzione pesante della durata del sostegno al reddito. Fino ad oggi le lavoratrici e i lavoratori che usufruivano della mobilità erano coperti per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori da 40 a 50 anni, e a

36 per gli ultracinquantenni, nel centro nord. Per i lavoratori delle aziende ubicate a sud le coperture, sempre in relazione all'età dei lavoratori, andavano invece da 24 a 36 a 48 mesi. La diminuzione dei tempi diventa è

ancora più pesante se la mobilità avesse fatto seguito alla cigs. Fino a 4 anni in meno, che diventano 5 in una regione del Sud come la Campania.

Dunque in una regione del centro nord con l'abolizione della cigs per cessazione di attività e/o per procedure fallimentari e con l'abolizione della mobilità il periodo di tutela si riduce da 24/60 mesi ai 12 mesi dell'Aspi elevabili a 18 per gli ultracinquantenni.

Sud e isole	Età e numero di mesi di copertura	Età e numero di mesi di copertura					
		Regime di mobilità attuale		Periodo di transizione			Aspi a regime
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fino a 39	24	24	18	12	12	12	
Da 40 a 49	36	36	30	24	18	12	
Da 50 a 54	48	48	42	36	24	12	
55 ed oltre	48	48	42	36	24	18	

**Aspi. Requisiti di accesso:** quelli in vigore per l'attuale disoccupazione ordinaria non agricola: anzianità assicurativa di almeno 2 anni e 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.

**Durata:** 12 mesi per lavoratori con età fino a 54 anni e di 18 mesi da 55 anni in poi.

Aspi - Come cambia l'importo		
Regime attuale mobilità	Disoccupazione ordinaria	Aspi
<b>Per i primi 12 mesi</b>	<b>Per i primi 6 mesi</b>	<b>Per i primi 6 mesi</b>
<i>L'80% della retribuzione (-5,84% contributo previdenziale)</i>	<i>Il 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento</i>	<i>Il 75% della retribuzione (fino a 1.150€ di retribuzione più il 25% della parte eccedente)</i>
<b>Dal 13° mese</b>	<b>Per i successivi 2 mesi</b>	<b>Per i successivi 6 mesi</b>
<i>Il 64% della retribuzione</i>	<i>Il 50%</i>	<i>Abbattimento del 15%</i>
	<b>Per i successivi 4</b>	<b>Il resto dei mesi</b>
	<i>Il 40%</i>	<i>Nuovo abbattimento del 15%</i>
Massimale: 1.119,32	Massimale: 1.119,32	Massimale: 1.119,32

**Importo:** 75% fino alla retribuzione di 1.150 euro (rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi FOI), 25% per la parte di retribuzione superiore a 1.150 € e fino al massimale di 1.119,32 euro;

**Abbattimenti:** 15% dell'indennità in meno dopo i primi 6 mesi e un ulteriore 15% in meno dopo altri 6 mesi

**Retribuzione di riferimento:** legata all'intero periodo biennale di contribuzione.

L'Aspi si applica alla stessa platea cui si applicava la disoccupazione, le sole

tipologie a cui viene estesa rispetto alla vecchia indennità di disoccupazione, sono gli apprendisti e gli artisti. Resta fuori tutto il falso lavoro autonomo, i para-subordinati, e gran parte del lavoro dipendente a tempo determinato. L'Aspi è esclusa per le partite IVA, l'associazione in partecipazione, il lavoro a progetto, i voucher, il lavoro a chiamata. Per i lavoratori a tempo determinato e per il lavoro precario, il doppio requisito dei due anni di iscrizione all'Inps e delle 52 settimane di contributi versati nel biennio, restano in larga parte soglie irraggiungibili. Per questi ci sarà la mini Aspi.

La mini Aspi, sostituisce l'attuale disoccupazione con requisiti ridotti e avrà una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo biennio.

Per averne diritto sono necessari almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

Per i collaboratori a progetto viene resa strutturale l'una-tantum già prevista, una sorta di "mancia" con requisiti di accesso iper-selettivi.

**Un fondo per gli over 58.** La "riforma" del lavoro prevede la possibilità di accordi sindacali per il prepensionamento dei lavoratori più anziani, totalmente a carico delle imprese, dei lavoratori che nei 4 anni successivi al licenziamento raggiungano i requisiti per la pensione. La possibilità per l'appunto, che assai difficilmente si tramuterà in una strada effettivamente percorribile!

Milano aprile 2012

## Confederazione Unitaria di Base

Milano: V.le Lombardia 20 - tel. 02/70631804

www.cub.it [www.cubvideo.it](http://www.cubvideo.it) - e mail cub.nazionale@tiscali.it